



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART.60 DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2022-2023

CIG: 941811063C.

QUESITO N. 3

Buonasera. La presente per chiedere quali sono gli "altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste" relative ai requisiti UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 in mancanza di tali certificazioni, grazie.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Relativamente al possesso della valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, richiesto al punto 6.2.2 del Disciplinare di gara, in applicazione dell'art. 87, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. *"Omissis... Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non aver accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi a loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile."*

Relativamente al possesso della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001/2018, in applicazione dell'art. 87, comma 1, la stazione appaltante ammette *"omissis... parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste."*

Si evidenzia che la predetta documentazione potrà essere presentata dagli operatori economici che non hanno la possibilità di ottenere la documentazione richiesta nel disciplinare di gara ai punti 6.2.2 e 6.2.3 entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte per motivi a loro non imputabili.

Qualora gli stessi abbiano già fatto richiesta per il rilascio dei certificati di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3 del disciplinare di gara da parte di organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 ma non abbiamo ottenuto la certificazione entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, potranno presentare la copia dell'istanza con la relativa documentazione allegata.

QUESITO N. 4

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alla seguente dicitura nel Capitolato Speciale: "Il personale addetto allo svolgimento delle lavorazioni di taglio, dovrà possedere almeno una delle seguenti qualifiche:

- qualifica professionale di operatore agricolo (manutentore del verde);
- qualifica professionale di Giardiniere o operatore del verde;
- diploma di istruzione superiore.

"Queste qualifiche possono essere assolte tramite la qualifica nel contratto di lavoro? Restiamo in attesa di gentile riscontro e ringraziamo.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Le qualifiche richieste possono essere assolte tramite la qualifica di inquadramento prevista dal contratto di lavoro.

QUESITO N. 5

Buongiorno, in caso di partecipazione come consorzio di cooperative cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, si chiede conferma che il requisito di cui al punto 6.2.3 del disciplinare, inerente il possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 45001:2018, legato alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro relativamente alle attività svolte direttamente dalle consorziate esecutrici, possa essere posseduto dalle stesse consorziate, indicate quali esecutrici del servizio in appalto, e computato in capo al consorzio.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Il requisito richiesto nel disciplinare di gara al punto 6.2.3 relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001:2018, in caso di partecipazione come consorzio di cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è verificato in relazione alle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

QUESITO N. 6

Buongiorno.

Noi siamo in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e siamo in possesso di Attestazione SOA per la categoria OS24 Verde a Arredo Urbano Classifica II. L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 4 del D.P.R. 34/2000) ribadisce che l'obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale certificato ISO sussiste soltanto per importi superiori a euro 516.457 ossia a partire dalla classifica III (classifica a partire dalla quale è obbligatoria). Nel caso in cui l'importo dei lavori sia inferiore a euro 516.457 tali lavori possono essere eseguiti anche da imprese in possesso di qualificazioni in classifiche inferiori alla III, per le quali il Regolamento prevede l'esenzione dall'obbligo di possedere la certificazione ISO. In buona sostanza, ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti e dell'art. 60 del relativo Regolamento, il possesso dell'attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione, in capo al concorrente, dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/organizzativa (requisiti di natura speciale) per l'affidamento di lavori pubblici. Per tale ragione la stazione appaltante non dovrebbe richiedere, quale requisito di ammissione alla gara, il possesso della qualità aziendale ad imprese che partecipano con una classifica di qualificazione inferiore alla III.

Il Disciplinare di gara, invece, ai punti 6.2.2 e 6.2.3. richiede rispettivamente il "- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:201 e il Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001:2018 oppure l'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere le predette documentazioni entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

Il possesso dell'Attestazione SOA costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrazione di quanto richiesto al punto 2.2.2 e punto 2.2.3 del Disciplinare? O se partecipassimo alla gara verremmo esclusi?

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti

RISPOSTA

Il disciplinare di gara relativamente al servizio oggetto dell'appalto, con riferimento all'art. 6.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", ai punti 6.2.2 e 6.2.3, richiede rispettivamente il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:201 e il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001:2018.

Nel merito si rinvia alla risposta al quesito n. 3.

QUESITO N. 7

Buongiorno,
in merito alla sottoscrizione della cauzione provvisoria a pag. 16 al punto 7) indica di riportare l'autentica della sottoscrizione, la stessa si intende autentica notarile oppure l'atto notorio del fideiussore che attesti il potere di firma?

Si attende riscontro in merito.

Distinti saluti

RISPOSTA

La garanzia fidejussoria dovrà essere presentata firmata digitalmente dal contraente e dal garante e dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno potranno essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

QUESITO N. 8

In merito al punto 6.3 del disciplinare di gara:

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 6.2.1 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 6.2.2 e 6.2.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Si richiede se c'è un'anomalia nell'indicazione dei punti associati ai requisiti o si conferma che le ISO debbano essere possedute nell'insieme e i servizi analoghi debbano essere posseduti da ogni impresa appartenente al raggruppamento?

Cordiali saluti

RISPOSTA

Con riferimento a quanto dettagliato nel disciplinare di gara al punto 6.3 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE" relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ai punti 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 si confermano le indicazioni ivi contenute con riferimento a tutti i soggetti indicati.

Si specifica che le indicazioni contenute nel disciplinare di gara tengono conto di quanto stabilito dall'ANAC con delibera n. 332 del 20.07.2022.

QUESITO N. 9

Buongiorno,

in merito ai REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, nello specifico punto 6.2.1 del disciplinare di gara, si chiede se per servizi analoghi si intendono tutte quelle operazioni relative alla potatura di alberi acquisiti nelle ultime tre stagioni con procedure ad evidenza pubblica di tipo lavori e/o servizi o verranno considerati analoghi solamente le esecuzioni acquisite con procedure di servizi (CPV 77341000-2).

In attesa di riscontro, cordiali saluti.

RISPOSTA

Per servizi analoghi si intendono tutte quelle attività svolte sia in termini di lavori che di servizi, che hanno ricompreso la manutenzione del verde pubblico, comprese anche operazioni di potature, come dettagliatamente riportate all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N. 10

Buongiorno, si richiede la possibilità di far ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di soddisfare il requisito di servizi analoghi indicato nel punto 6.2.1 del disciplinare di gara. Distinti saluti

RISPOSTA

Come previsto al punto 7 "Avvalimento" del Disciplinare di gara:

"Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento."

Pertanto il requisito tecnico-professionale di cui al punto 6.2.1 potrà essere dimostrato anche mediante ricorso all'avvalimento.

Si specifica inoltre che come ancora previsto al suddetto punto 7 del disciplinare di gara:

"omissis Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di conformità di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità".

QUESITO N. 11

Spett.le Comune,

Si domanda conferma se il requisito speciale richiesto nel disciplinare di gara di cui al punto 6.1.2 debba riferirsi unicamente alle commesse pubbliche e non possa essere esteso anche ai privati.

Inoltre, si domanda se la comprova del requisito debba essere fatta direttamente in sede di gara con la produzione di SAL e/o certificati di regolare esecuzione.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Il Disciplinare di gara al punto 6.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" riporta, al punto 6.2.1 "Il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, nelle ultime tre stagioni (2019, 2020, 2021), servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo (totale sui tre anni) pari all'importo posto a base di gara di € 274.536,99 (IVA esclusa) per pubbliche amministrazioni o Enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si intendono per analoghi tutti i servizi descritti nell'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto."

Si riporta, inoltre, di seguito quanto disposto dal 'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))."

L'esecuzione di servizi analoghi per committenti privati non può, pertanto, soddisfare il requisito sopra specificato.

Con riferimento al secondo quesito posto si specifica che l'operatore economico dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE – Parte IV – Criteri di selezione - Sezione C – dichiarando il possesso dei requisiti relativamente alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.2 del Disciplinare di gara.

Nello specifico, relativamente al requisito di cui al punto 6.2.1, dovranno essere indicati: committente, oggetto, periodo e importo suddivisi per ciascun anno (2019-2020-2021).

QUESITO N. 12

Buongiorno,

con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere:

- i servizi analoghi a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale sono relativi a tutti i servizi di manutenzione del verde? (quindi non solo potature ma anche tagli erba, diserbi, taglio siepi).

- il possesso dell'attestazione UNI EN ISO 45001:2018 è obbligatorio?

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti

RISPOSTA

Relativamente ai quesiti sopra formulati si specifica quanto segue:

- si rimanda alla risposta di cui al quesito 9).

Si evidenzia che i tagli erba, diserbi, taglio siepi non sono contenute tra le attività previste all'art. 1 del Capitolato speciale di appalto oggetto della presente gara.

- Il possesso del requisito richiesto al punto 6.2.3 del disciplinar di gara è obbligatorio.

In alternativa al possesso della ISO 45001:2018 si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 3.

QUESITO N. 13

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere se necessita appuntamento per presa visione

RISPOSTA

Il Disciplinare di gara, al punto 10 "Sopralluogo", prevede:

"Il sopralluogo è obbligatorio ed è da effettuarsi in maniera autonoma, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, e da dichiarare al punto q) presente all'interno dell'allegato "Domanda di partecipazione e ulteriori dichiarazioni".

Non è pertanto necessario che l'operatore economico interessato contatti l'Ente, ma potrà procedere alla visita dei luoghi in maniera autonoma.

Dovrà quindi dichiarare, in termini di responsabilità e di impegno, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e aver effettuato opportuno sopralluogo nel Modello 1 - "Domanda di partecipazione e ulteriori dichiarazioni", come da fac-simile allegato alla documentazione di gara.

QUESITO N. 14

Spett.le Comune,

Ad integrazione del quesito precedentemente posto, siamo a domandare se in caso di conferma che il requisito di cui alla lex specialis debba essere maturato nell'ambito delle sole commesse pubbliche, tra le stesse possano essere annoverati i servizi resi agli Gestori di Pubblici servizi ossia a quelle società che risultano presenti come Enti iscritto nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche con categoria ISTAT, come da schermata illustrativa che si allega.

Ringraziamo.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto si rimanda alla risposta al quesito n. 11 laddove si riporta l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.